



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 11 marzo 2011
(OR. en)**

17506/10

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0062 (COD)**

**TRANS 369
CODEC 1466
DAPIX 56
ENFOPOL 362**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di una
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
per agevolare l'applicazione transfrontaliera della normativa in materia di
sicurezza stradale

**DIRETTIVA 2011/.../UE
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

del

**per agevolare l'applicazione transfrontaliera
della normativa in materia di sicurezza stradale**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 87, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

¹ Posizione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2008 (GU C 45E del 23.2.2010, pag. 149) e posizione del Consiglio del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione attua una politica tesa a migliorare la sicurezza stradale con l'obiettivo di ridurre il numero delle vittime, dei feriti e dei danni materiali. Un elemento importante di tale politica è l'applicazione coerente delle sanzioni per le infrazioni commesse nell'Unione che mettono in grave pericolo la sicurezza stradale.
- (2) Tuttavia, vista la mancanza di procedure adeguate e nonostante le possibilità esistenti nell'ambito della decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera¹, e della decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI² ("le decisioni di Prüm"), avviene spesso che le sanzioni pecuniarie previste per determinati tipi di infrazioni stradali non vengano concretamente applicate quando le infrazioni sono commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui l'infrazione è stata commessa. La presente direttiva mira ad assicurare che anche in tali casi sia garantita l'efficacia delle indagini relative alle infrazioni in materia di sicurezza stradale.

¹ GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

² GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12.

- (3) Per migliorare la sicurezza stradale in tutta l'Unione e assicurare pari condizioni di trattamento ai conducenti, in particolare ai trasgressori residenti e non residenti, è opportuno che le sanzioni siano facilitate indipendentemente dallo Stato membro di immatricolazione del veicolo. A tal fine, occorre istituire un sistema di scambio transfrontaliero di informazioni per determinate infrazioni in materia di sicurezza stradale, a prescindere dalla loro natura civile o penale definita dal diritto dello Stato membro interessato, che consenta allo Stato membro dell'infrazione di accedere ai dati di immatricolazione dei veicoli dello Stato membro d'immatricolazione.
- (4) Uno scambio transfrontaliero più efficace dei dati di immatricolazione dei veicoli, che semplifichi l'identificazione di persone sospettate di aver commesso un'infrazione in materia di sicurezza stradale, può accrescere l'effetto deterrente e indurre alla prudenza il conducente di un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell'infrazione, prevenendo con ciò gli incidenti stradali.
- (5) Le infrazioni in materia di sicurezza stradale contemplate dalla presente direttiva non sono soggette a un trattamento uniforme negli Stati membri. In alcuni Stati membri tali reati sono definiti dal diritto nazionale come un illecito "amministrativo", mentre in altri come un illecito "penale". La presente direttiva dovrebbe applicarsi indipendentemente dalla qualifica di tali infrazioni nel diritto nazionale.

- (6) Nell'ambito delle decisioni di Prüm gli Stati membri si concedono reciprocamente diritti di accesso ai rispettivi dati di immatricolazione dei veicoli per migliorare lo scambio di informazioni e per rendere più rapide le procedure in vigore. Nella presente direttiva dovrebbero essere incluse, per quanto possibile, le disposizioni relative alle specifiche tecniche e alla disponibilità dello scambio automatizzato di dati contenute nelle decisioni di Prüm.
- (7) È opportuno sfruttare il fatto che l'applicazione software del sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS), che gli Stati membri sono tenuti ad applicare in relazione ai dati di immatricolazione dei veicoli a norma delle decisioni di Prüm, prevede lo scambio rapido, sicuro e riservato di particolari dati di immatricolazione dei veicoli tra gli Stati membri. Tale applicazione software dovrebbe pertanto costituire la base per lo scambio di dati previsto dalla presente direttiva ed agevolare nel contempo la presentazione delle relazioni alla Commissione da parte degli Stati membri.
- (8) L'ambito d'applicazione di EUCARIS è limitato ai processi usati nello scambio di informazioni tra i punti di contatto nazionali negli Stati membri. Le procedure e i processi automatizzati nei quali le informazioni sono destinate ad essere utilizzate esulano dall'ambito d'applicazione di EUCARIS.
- (9) La strategia di gestione delle informazioni per la sicurezza interna dell'Unione europea mira a trovare la soluzione più semplice, più facilmente reperibile e vantaggiosa in termini di costi per lo scambio di informazioni.

- (10) Gli Stati membri dovrebbero poter contattare il proprietario, il titolare del veicolo o la persona altrimenti identificata sospettata di aver commesso infrazioni in materia di sicurezza stradale per informarlo delle procedure applicabili e delle conseguenze giuridiche secondo il diritto dello Stato membro dell'infrazione. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero prevedere di inviare le informazioni relative alle infrazioni in materia di sicurezza stradale nella lingua dei documenti d'immatricolazione o nella lingua che la persona interessata possa comprendere con maggiore probabilità, onde assicurare che la persona in questione abbia capito chiaramente di quali informazioni si tratta. Tale persona potrà in tal modo reagire adeguatamente alle informazioni in questione consentendole, in particolare, di chiedere ulteriori informazioni, pagare la sanzione o esercitare i propri diritti della difesa, in particolare in caso di errore nell'identificazione. Ulteriori procedure sono contemplate dagli strumenti giuridici vigenti, fra cui gli strumenti di mutua assistenza e di reciproco riconoscimento.
- (11) Gli Stati membri dovrebbero prevedere di fornire traduzioni equivalenti in relazione alla lettera d'informazione inviata dallo Stato membro dell'infrazione, come previsto dalla direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali¹.

¹ GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1.

- (12) Una più stretta cooperazione tra le autorità preposte all'applicazione della legge dovrebbe andare di pari passo con il rispetto dei diritti fondamentali, in particolare il diritto al rispetto della riservatezza e alla protezione dei dati personali, che deve essere garantito da disposizioni speciali relative alla protezione dei dati che tengano conto in particolare della natura specifica dell'accesso in linea transfrontaliero a banche dati. Le decisioni di Prüm soddisfano tali requisiti.
- (13) I paesi terzi dovrebbero poter partecipare allo scambio di dati di immatricolazione dei veicoli, a condizione che abbiano concluso un accordo con l'Unione a tal fine. Tale accordo dovrebbe comprendere le necessarie disposizioni sulla protezione dei dati.
- (14) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come previsto dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea.
- (15) A norma degli articoli 1 e 3 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva e non sono da essa vincolati o soggetti alla sua applicazione.
- (16) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

- (17) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"¹, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.
- (18) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire assicurare un elevato livello di protezione a tutti gli utenti della strada nell'Unione agevolando lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale, qualora siano commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata commessa l'infrazione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (19) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato ed ha espresso un parere²,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

¹ GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

² GU C 310 del 5.12.2008, pag. 9.

Articolo 1

Obiettivo

La presente direttiva mira ad assicurare un elevato livello di protezione a tutti gli utenti della strada nell'Unione mediante l'agevolazione dello scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale e l'applicazione di sanzioni, qualora tali infrazioni siano commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata commessa l'infrazione.

Articolo 2

Ambito di applicazione

La direttiva si applica alle seguenti infrazioni in materia di sicurezza stradale:

- a) eccesso di velocità;
- b) mancato uso della cintura di sicurezza;
- c) mancato arresto davanti a un semaforo rosso;
- d) guida in stato di ebbrezza;
- e) guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti;

- f) mancato uso del casco protettivo;
- g) uso di una corsia vietata;
- h) uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- a) "veicolo" ogni veicolo azionato da un motore, compresi i motocicli, destinato normalmente al trasporto su strada di persone o di merci;
- b) "Stato membro dell'infrazione", lo Stato membro in cui l'infrazione è stata commessa;
- c) "Stato membro d'immatricolazione", lo Stato membro in cui è immatricolato il veicolo con cui l'infrazione è stata commessa;
- d) "eccesso di velocità", il superamento dei limiti di velocità in vigore nello Stato membro dell'infrazione per il tipo di strada e il tipo di veicolo in questione;

- e) "mancato uso della cintura di sicurezza", il mancato rispetto dell'obbligo di indossare la cintura di sicurezza o un dispositivo di ritenuta per bambini a norma della direttiva 91/671/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli¹, e della legislazione dello Stato membro dell'infrazione;
- f) "mancato arresto davanti a un semaforo rosso", il transito con semaforo rosso o con qualsiasi altro segnale pertinente di arresto, come definito nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione;
- g) "guida in stato di ebbrezza", la guida in stato di alterazione dovuta all'alcol, come definita nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione;
- h) "guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti", la guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti o di altre sostanze con effetto analogo, come definita nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione;
- i) "mancato uso del casco protettivo", il mancato rispetto dell'obbligo di indossare il casco protettivo, come definito nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione;
- j) "circolazione su una corsia vietata", l'uso illecito di una corsia della strada, quale una corsia di emergenza, una corsia preferenziale per il trasporto pubblico o una corsia provvisoriamente chiusa per motivi di congestione o di lavori stradali, come definito nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione;

¹ GU L 373 del 31.12.1991, pag. 26.

- k) "uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida", l'uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida, come definito nella legislazione dello Stato membro dell'infrazione;
- l) "punto di contatto nazionale", un'autorità competente designata per lo scambio dei dati di immatricolazione dei veicoli;
- m) "consultazione automatizzata", la procedura di accesso on line per consultare le banche dati di uno, di alcuni o di tutti gli Stati membri o dei paesi partecipanti;
- n) "titolare del veicolo", la persona al cui nome è immatricolato il veicolo, come definita nella legislazione dello Stato membro di immatricolazione.

Articolo 4

Procedura per lo scambio di informazioni fra Stati membri

1. Per le indagini relative alle infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 2, gli Stati membri autorizzano i punti di contatto nazionali degli altri Stati membri, di cui al paragrafo 3 del presente articolo, ad accedere ai seguenti dati nazionali di immatricolazione dei veicoli con la facoltà di procedere a consultazioni automatizzate sui:
 - a) dati relativi ai veicoli; nonché
 - b) dati relativi ai proprietari o ai titolari del veicolo.

Gli elementi dei dati di cui alle lettere a) e b) che sono necessari per procedere alla consultazione rispettano i requisiti di cui al punto 1.2.2 del capo 3 dell'allegato della decisione 2008/616/GAI.

2. Qualsiasi consultazione in forma di richiesta presentata è effettuata dal punto nazionale di contatto dello Stato membro dell'infrazione che utilizza un numero completo di immatricolazione.

Le consultazioni sono effettuate nel rispetto delle procedure descritte nel capo 3 dell'allegato della decisione 2008/616/GAI.

Conformemente alla presente direttiva, lo Stato membro dell'infrazione utilizza i dati ottenuti per stabilire la responsabilità personale delle infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui agli articoli 2 e 3.

3. Per la trasmissione di dati di cui al paragrafo 1, ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale per le richieste che riceve. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla legislazione applicabile dello Stato membro interessato.

4. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare che lo scambio di informazioni sia effettuato con mezzi elettronici interoperabili, in modo efficiente in termini di costi e in modo sicuro, nella misura del possibile utilizzando applicazioni software esistenti, come quella appositamente concepita ai fini dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI, e le versioni modificate da tale software.
5. Ciascuno Stato membro sostiene le proprie spese derivanti dalla gestione, dall'utilizzo e dalla manutenzione delle applicazioni software di cui all'articolo 4.

Articolo 5

Lettera d'informazione sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale

1. Qualora lo Stato membro dell'infrazione decida di avviare procedimenti di follow-up riguardanti le infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 2, informa, a norma della sua legislazione, il proprietario, il titolare del veicolo o la persona altrimenti identificata sospettato di aver commesso l'infrazione in materia di sicurezza stradale delle conseguenze giuridiche nel territorio dello Stato membro dell'infrazione a norma della legislazione dello Stato membro.

2. Quando invia la lettera d'informazione al proprietario, al titolare del veicolo o alla persona altrimenti identificata sospettata di aver commesso l'infrazione in materia di sicurezza stradale, lo Stato membro dell'infrazione include, conformemente al proprio diritto, ogni informazione pertinente quale la natura dell'infrazione in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 2, il luogo, la data e l'ora dell'infrazione e, ove opportuno, i dati riguardanti il dispositivo usato per rilevare l'infrazione.

A tal fine, lo Stato membro dell'infrazione può utilizzare il modello riportato nell'allegato.

3. Qualora lo Stato membro dell'infrazione decida di avviare procedimenti di follow-up riguardanti le infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 2, lo Stato membro dell'infrazione, al fine di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali, invia la lettera d'informazione nella lingua del documento d'immatricolazione, se disponibile, o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di immatricolazione.

Articolo 6

Relazione degli Stati membri alla Commissione

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione entro ...* e in seguito ogni due anni. La relazione indica il numero di consultazioni automatizzate effettuate dallo Stato membro dell'infrazione destinate al punto nazionale di contatto dello Stato membro di immatricolazione a seguito delle infrazioni commesse nel suo territorio, insieme al numero di richieste fallite e alla natura di tali richieste.

* GU: inserire la data corrispondente a cinquantaquattro mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 7
Protezione dei dati

Le disposizioni in materia di protezione dei dati contenute nella decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale¹, si applicano ai dati personali trattati nell'ambito della presente direttiva.

Tutte le pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati contenute nelle decisioni di Prüm si applicano altresì ai dati personali trattati nell'ambito della presente direttiva.

Articolo 8
Informazione destinata ai conducenti nell'Unione

La Commissione mette a disposizione sul proprio sito web una sintesi in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione delle norme vigenti negli Stati membri che rientrano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni su tali norme.

¹ GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.

Articolo 9
Revisione della direttiva

Entro ...* la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri, valuta se debbano essere aggiunte altre infrazioni in materia di sicurezza stradale all'articolo 2 e, se del caso, formula proposte.

Articolo 10
Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ...**. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

* GU: inserire la data corrispondente a sessanta mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

** GU: inserire la data corrispondente a ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Articolo 11
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 12
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

MODELLO per la lettera d'informazione
di cui all'articolo 5

[COPERTINA]

[Nome, indirizzo e numero di telefono del mittente] [Nome e indirizzo del destinatario]

LETTERA D'INFORMAZIONE

riguardante un'infrazione in materia di sicurezza stradale commessa in ...

[nome dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione]

Pagina 2

Il [data] un'infrazione in materia di sicurezza stradale commessa con il veicolo con numero di immatricolazione, marca, modello, è stata rilevata da[nome dell'organismo responsabile].

[Alternativa 1]¹

Lei è registrato come titolare del certificato di immatricolazione del veicolo summenzionato.

[Alternativa 2]¹

Il titolare del certificato di immatricolazione del veicolo summenzionato ha indicato che lei stava guidando il veicolo quando l'infrazione in materia di sicurezza stradale è stata commessa.

Gli estremi dell'infrazione sono descritti alla pagina 3.

L'importo della sanzione pecuniaria applicabile a questa infrazione è di EUR / [valuta nazionale].

La scadenza per il pagamento è fissata al

Se non intende pagare la sanzione pecuniaria, Le consigliamo di compilare il modulo di risposta allegato (pagina 4) e di inviarlo all'indirizzo indicato.

La presente lettera è trattata a norma della legislazione nazionale dello ... [nome dello Stato membro dell'infrazione].

¹ Cancellare le voci non pertinenti.

Pagina 3
Estremi dell'infrazione

a) *Dati riguardanti il veicolo con cui l'infrazione è stata commessa:*

Numero di immatricolazione:

Stato di immatricolazione:

Marca e modello:

b) *Dati riguardanti l'infrazione:*

Luogo, data e ora in cui è stata commessa l'infrazione:

Natura e qualificazione giuridica dell'infrazione:

eccesso di velocità, mancato uso della cintura di sicurezza, mancato arresto davanti a un semaforo rosso, guida in stato di ebbrezza, guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, mancato uso del casco protettivo, uso di una corsia vietata, uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida¹

Descrizione dettagliata dell'infrazione:

Estremi delle vigenti disposizioni di legge:

Descrizione o riferimento alla prova dell'infrazione:

¹ Cancellare le voci non pertinenti.

c) *Dati riguardanti il dispositivo utilizzato per rilevare l'infrazione¹:*

tipo di dispositivo per rilevare l'eccesso di velocità, il mancato uso della cintura di sicurezza, il mancato arresto davanti a un semaforo rosso, la guida in stato di ebbrezza, la guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, il mancato uso del casco protettivo, l'uso di una corsia vietata, l'uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida²:

Specifica del dispositivo:

Numero identificativo del dispositivo:

Data di validità dell'ultima calibratura:

d) *Risultato dell'utilizzo del dispositivo:*

[l'esempio riguarda l'eccesso di velocità; saranno aggiunte altre infrazioni:]

Velocità massima:

Velocità misurata:

Velocità misurata corretta per tenere conto del margine di errore:

¹ Non pertinente se non sono stati utilizzati dispositivi.

² Cancellare le voci non pertinenti.

Pagina 4
Modulo di risposta

(si prega di compilare il modulo in stampatello)

A. Identità del conducente:

- Cognome e nome:
- Luogo e data di nascita:
- Patente n.: ... rilasciata il (data): ... a (luogo):
- Indirizzo:

B. Elenco delle domande:

1. Il veicolo, marca..., numero di immatricolazione ..., è immatricolato a Suo nome? Sì/No¹

In caso di risposta negativa, il titolare del certificato di immatricolazione è:
(cognome, nome, indirizzo)

2. Riconosce di aver commesso l'infrazione rilevata? Sì/No¹

3. In caso di risposta negativa, si prega di illustrarne i motivi:

Si prega di inviare il modulo compilato entro 60 giorni dalla data della presente lettera d'informazione all'autorità seguente:

all'indirizzo seguente:

¹ Cancellare le voci non pertinenti.

INFORMAZIONI

Il presente caso sarà esaminato dall'autorità competente di ... [nome dello Stato membro dell'infrazione].

Se non viene avviato un procedimento, il destinatario sarà informato entro sessanta giorni dal ricevimento del modulo di risposta.

Se viene avviato un procedimento, si applica la procedura seguente:

[da completare a cura dello Stato membro dell'infrazione – indicare quale procedura sarà seguita, fornendo informazioni sulla possibilità di ricorso contro la decisione di avviare un procedimento e sulla relativa procedura. Le informazioni devono comprendere in ogni caso: il nome e l'indirizzo dell'autorità incaricata di avviare un procedimento; il termine per il pagamento; il nome e l'indirizzo dell'organismo al quale presentare ricorso; i termini per la presentazione del ricorso].

La presente lettera non comporta, in quanto tale, conseguenze giuridiche.
